

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Imperia
Verbale della riunione del 18 aprile 2019

Presso la sede consiliare si riunisce il Consiglio dell'Ordine nelle persone di:

Avv. Bruno Di Giovanni – Presidente

Avv. Giovanni Ferrando - Consigliere Segretario

Avv. Loredana Modaffari – Consigliere Tesoriere

Avv. Mabel Riolfo – Consigliere

Avv. G.B. Martini – Consigliere

Avv. Eugenio Aluffi – Consigliere

Avv. Alessandro Roggeri – Consigliere

Avv. Roberto Rum - Consigliere

Presiede l'Avv. Di Giovanni

Declaratoria di efficacia dell'iscrizione all'albo degli avvocati

a) Il Consiglio, vista la delibera del 29/01/2019 con cui l'abogado avv. stab. *Omissis*, è stato dispensato dalla prova attitudinale e iscritto all'albo degli avvocati, subordinando l'efficacia del provvedimento al perfezionamento del procedimento di dispensa di cui all'art. 13 L. 96/2001, considerato che a oggi – a oltre due mesi dalla notificazione al P.M. - non risultano pervenute opposizioni di sorta, delibera di dichiarare efficace la delibera di iscrizione del 29/01/2019.

La riunione prosegue in forma pubblica

Dichiarazioni di impegno

Il Consiglio, vista la delibera di iscrizione all'albo degli avvocati del dott. *Omissis*, ammette il collega a prestare la dichiarazione di impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula di legge, e lo stesso dichiara: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento»; il tutto come da separato verbale. Pertanto, lo stesso è ammesso all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 8 L. 247/2012.

La riunione prosegue in forma camerale

Omissis

Parere ex art. 5 Regolamento C.N.F. 22/5/2015 sulla difesa d'ufficio

Il Consiglio, viste le domande di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal C.N.F. presentate dai Colleghi avv.ti *Omissis*, esaminate le documentazioni allegata, delibera di esprimere parere favorevole alla permanenza dei suddetti iscritti nell'elenco nazionale unico dei difensori d'ufficio.

Il Consiglio, vista la domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal C.N.F. presentate dalla Collega avv. *Omissis* chiede di integrare la richiesta di permanenza contattando la Segreteria per il riconoscimento e l'attribuzione all'anno 2018 del credito in materia di ordinamento conseguito in data odierna. Si comunichi

Omissis

Formazione continua

Il Consiglio, visto l'art. 3 comma 3 e gli art. da 19 a 22 Reg. 6/2014 del C.N.F., visto altresì il regolamento consiliare sull'accreditamento di eventi formativi approvato in data 1 febbraio 2017, delibera di accreditare l'evento formativo dal titolo "Prospettive di riforma del codice di procedura penale. In ricordo del Dott. Lorenzo Purpura" svolto in data 08.04.19 con il riconoscimento di 1 credito formativo per la partecipazione a esso. Si comunichi al Consiglio Nazionale Forense.

Inserimento nell'elenco del patrocinio a spese dello Stato e aggiornamento dell'elenco medesimo

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. *Omissis*, vista l'autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di legge, delibera di inserire il richiedente nell'elenco di cui all'art. 81 D.P.R. 115/2002 nelle sezioni dallo stesso richieste.

Omissis

Iscrizioni al registro dei praticanti avvocati con anticipazione

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione di *Omissis*, presentata dallo stesso in data 11.04.2019, vista l'autocertificazione ivi presente attestante la sussistenza dei requisiti di legge e di cui all'art. 5 D.M. 70/2016, vista altresì la convenzione

stipulata con l'Università degli studi di Genova in data 28/3/2017, delibera di iscrivere il richiedente al registro dei praticanti avvocati con anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento della laurea ai sensi dell'art. 5 d.m. Cit. e degli art. 17 e 41 L. 247/2012. Manda alla segreteria per la notificazione all'interessato e per gli adempimenti conseguenti.

Trasferimento da altro albo

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione per trasferimento da altro Consiglio dell'Ordine presentata in data 15.04.2019 dall'avv. *Omissis*, preso atto che nulla osta a tale trasferimento da parte del Consiglio di provenienza, delibera di iscrivere il richiedente all'albo degli avvocati custodito da questo Consiglio dell'Ordine. Si comunichi.

Iscrizione all'albo degli avvocati sez. stabiliti

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione all'albo degli avvocati sez. stabiliti dell'*abogado* Dott. *Omissis*, presentata in data 18/04/19, vista l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di iscrivere il richiedente nell'albo degli avvocati sez. stabiliti, mandando alla segreteria per le comunicazioni e le notificazioni prescritte.

Esce l'avv. Modaffari
Omissis

Rientra l'avv. Modaffari
Omissis

Equo compenso

Il Presidente rappresenta al Consiglio quanto segue.

Con sempre maggiore frequenza sono proposti agli Avvocati dai c.d. grandi committenti, pubblici e privati, accordi professionali contenenti clausole vessatorie, contrarie alla doverosa proporzione che deve sussistere tra il compenso e la quantità e la qualità delle prestazioni professionali e, comunque, in contrasto con i parametri ministeriali per la determinazione dei compensi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.

Le suddette clausole che limitano in modo indiscriminato ed abnorme la quantificazione dei compensi, assieme a tante altre che rendono oltremodo gravosa la prestazione professionale, sono in evidente contrasto con l'art. 13 bis della Legge di riforma Professionale n. 247 del 2012, in quanto:

1. propongono una remunerazione notevolmente inferiore a quella prevista dal D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 37/18;
2. impongono agli Avvocati la gratuità di alcune prestazioni e/o un compenso forfettario irrisorio;
3. determinano il valore della pratica per l'applicazione dello scaglione tariffario con metodi difforni rispetto a quanto indicato nel D.M. 55/2014 e previsto dal codice di procedura civile;
4. non riconoscono il rimborso per spese generali espressamente previsto dalla legge e dai decreti ministeriali

La questione è di rilevanza primaria per l'avvocatura giacché l'equo e giusto compenso è un principio generale e cardine del nostro ordinamento, garantito dalla Costituzione che tutela il diritto del professionista *"ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro"* (art. 36), anche in ossequio alla *"specificità della funzione difensiva"* e alla *"primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela è preposta"* (art. 24 e art 1 co. 2 L. 247/2012);

Gli Avvocati, sempre più spesso in stato di soggezione e debolezza nei confronti dei grandi committenti (pubblici e privati), si trovano costretti ad accettare convenzioni ben lontane da un equo compenso, talvolta indotti dal bisogno ovvero senza la piena consapevolezza che ciò possa determinare in concreto una violazione degli artt. 9, 19, 25 e 29 del codice deontologico vigente.

Ritenuta l'opportunità che l'Ordine forense imperiese adotti una delibera che stigmatizzi l'illegittima imposizione di tali clausole contrattuali e chiarisca agli Avvocati la portata degli obblighi deontologici in tema di pattuizione dei compensi per l'opera professionale, il Presidente richiama

1. l'art. 13 bis L. 247/2012 che impone il riconoscimento in favore degli Avvocati di un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità

del lavoro, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e (almeno) conformi ai parametri ministeriali;

2. l'art. 19 quaterdecies co. 3 DL 172/2017, che estende la disciplina dell'art. 13 bis della L. 247/2012 anche alle PP. AA.;

3. la circostanza che finalmente, con diversi atti d'indirizzo, anche talune virtuose amministrazioni pubbliche stanno improntando l'attività amministrativa al rispetto della normativa sull'equo compenso;

4. la giurisprudenza con la quale i giudici amministrativi oramai doverosamente annullano bandi e procedure per il conferimento di incarichi difensivi per l'illegittima fissazione di compensi non in linea con i parametri professionali e contrari alla disciplina sull'equo compenso nei rapporti con le PP. AA.;

5. gli artt. 9, 19, 25 e 29 del Codice Deontologico vigente:

– che stabiliscono il divieto di accettazione di un compenso iniquo o lesivo della dignità e del decoro professionale e perciò anche in grado di alterare l'offerta delle prestazioni professionali, secondo principi di leale concorrenza tra professionisti

– che impongono che condizioni contrattuali per i servizi legali e per l'attività difensiva non possano tradursi in una corsa indiscriminata al ribasso, con nocumento per la dignità e il decoro del professionista ed oggettiva impossibilità di assicurare la qualità delle prestazioni professionali ad un prezzo vile.

Il Consiglio, condivise le premesse e le considerazioni di cui sopra, delibera all'unanimità dei presenti:

I) di invitare formalmente:

a) gli enti pubblici, gli istituti bancari, le assicurazioni e tutte le società private di rilevanti dimensioni e ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia di equo compenso, nonché l'ANIA e l'ABI con riguardo alle imprese associate a:

i) astenersi dal proporre e stipulare con gli Avvocati convenzioni o accordi professionali che violino o eludano le disposizioni dettate dal legislatore in materia di equo compenso;

ii) garantire agli Avvocati un compenso che sia proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni professionali, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale ed, in ogni caso, sia commisurato almeno ai parametri fissati del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 13 co. 6 L. 247/2012, astenendosi dal proporre e, comunque, stipulare clausole vessatorie ai sensi dell'art. 13-bis co. 6 e 8 L. 247/2012 e riconoscendo sempre agli Avvocati il doveroso rimborso delle spese generali nella misura prevista da citato decreto ministeriale,

b) tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Imperia ad osservare nei rapporti professionali con gli assistiti ai quali si applichi la disciplina sull'equo compenso il pieno rispetto dei richiamati principi in tema di diritto all'equo compenso, la conformità dei compensi proposti e pattuiti con i parametri ministeriali per garantire il decoro e la dignità professionale;

II) di evidenziare a tutti gli iscritti che la presente delibera tende a favorire il ripristino della legalità per gli accordi contrattuali già in essere e, soprattutto, il rispetto della disciplina legislativa per quelli da stipulare e così ad evitare lo svilimento dell'attività difensiva della quale deve comunque essere garantita la qualità;

III) di rammentare a tutti gli iscritti che la violazione della normativa sull'equo compenso è sanzionata con la nullità delle pattuizioni difformi e può assumere rilevanza di illecito deontologico;

IV) di aprire uno sportello presso la commissione dell'Ordine all'uopo istituita, dove gli Avvocati, con garanzia della riservatezza, potranno segnalare tutti i comportamenti posti in essere dai soggetti destinatari della disciplina dettata in materia di equo compenso che sino in contrasto con i principi richiamati nella presente delibera per promuovere specifiche comunicazioni e diffide con l'invito ad attenersi ai principi di cui alle premesse;

V) di inviare la presente delibera al sig. Procuratore Regionale della Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria della Corte dei Conti, auspicando una verifica sulle modalità di affidamento degli incarichi legali e difensivi da parte degli enti soggetti a controllo affinché non siano iscritti a bilancio importi per le

spese legali evidentemente sottostimati, non veritieri e, comunque, suscettibili di essere disattesi alla luce della sanzione della nullità prevista per le clausole vessatorie dal legislatore a garanzia dell'equo compenso e, comunque, affinché siano valutati eventuali profili di rischio di danni erariali, conseguenti ad affidamenti per importi offensivi per la dignità ed il decoro dell'Avvocato e comunque non in grado di garantire la qualità delle prestazioni professionali con evidente nocumento anche per il pubblico interesse generale.

Il Consiglio all'unanimità dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone che la stessa sia comunicata agli iscritti e pubblicata sul sito web istituzionale. Dispone altresì che la presente delibera sia inviata al sig. al sig. Procuratore Regionale della Sezione giurisdizionale per la Liguria della Corte dei Conti, all'ANIA, all'ABI, agli enti locali del Distretto della Corte di Appello di Genova.

Il Consiglio fissa la prossima riunione per il **24/04/2019** alle ore 10.00.

Il Presidente

Il Consigliere Segretario